



PROCEDURA WHISTLEBLOWING PER LE SEGNALAZIONI

PREMESSA

In data 15 marzo 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 24 del 2023 rubricato “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, che ha introdotto un nuovo sistema di segnalazione delle violazioni, prevedendo una comune disciplina per gli enti pubblici e per quelli privati.

1. OBIETTIVO della PROCEDURA

La presente procedura si propone di disciplinare il processo di segnalazione delle violazioni in conformità a quanto stabilito nel richiamato decreto legislativo e, quindi, di fornire tutte le indicazioni necessarie per consentire ai soggetti interessati di segnalare – anche in forma anonima – illeciti civili, penali, amministrativi e/o contabili, nonché violazioni di normative nazionali e/o europee, oltre che comportamenti posti in essere in violazione del Modello Organizzativo di cui al D.Lgs. n. 231/01, vedasi <https://www.medicisenzafrontiere.it/modello-organizzativo/>.

A tale fine la procedura ha l’obiettivo di fornire al *whistleblower* (o “**Segnalante**”) le indicazioni operative su come effettuare la segnalazione.

Per tutti gli aspetti non approfonditi nella presente procedura, si fa esplicito rimando al D.lgs. nr. 24/23 e successive modifiche e integrazioni.

Nello specifico, la procedura intende:

- 1) Obiettivo della Procedura;
- 2) Il contenuto della segnalazione;
- 3) I soggetti che possono effettuare le segnalazioni;
- 4) I Canali di segnalazione;
- 5) Il canale di segnalazione interno e le modalità operative;
- 6) La tutela del segnalante e la responsabilità del segnalante;
- 7) Diritti del segnalato;

2. IL CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

La segnalazione può riguardare:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali accaduti nel contesto di Medici Senza Frontiere Onlus;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001; a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano alcuni esempi di reati presupposto rilevanti: *corruzione per esercizio della funzione, corruzione in atti giudiziari, peculato, concussione e induzione indebita, abuso d’ufficio, truffa in danno allo Stato o altri Enti pubblici o della comunità EU.*

Per maggiori dettagli consultare la sezione intranet presente su Sharepoint di MSF [MSF MOG Parte Speciale 1 Aree a rischio e famiglie di reato rilevanti.pdf](#) e la sezione specifica [Modello Organizzativo 231](#).

- Violazioni delle regole e dei principi contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ex D.lgs. nr. 231/01;
- Notizie relative alla commissione di reati presupposto per la corresponsabilizzazione di MSF ai sensi del ex D.lgs. nr. 231/01, ovvero di tentativi di commissione di tali reati,
- Violazioni delle procedure di MSF;
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; atto od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione o che compromettono il mercato interno dell'Unione Europea o che vanificano l'oggetto e le finalità delle disposizioni UE nei settori qui indicati;
- Qualsiasi comportamento che appaia come non etico o non legale o che può compromettere l'integrità di MSF o la sua immagine.

Non sono ammesse segnalazioni di contenuto diverso da quello indicato al paragrafo 2)

In particolare, non sono ammesse:

- a) contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere personale, che attengono ai rapporti di lavoro individuale o ai rapporti con figure gerarchicamente sovraordinate, colleghi o collaboratori;

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, essere fondate o almeno basate su elementi concreti.

A tal fine, si prevede che il segnalante possa:

- a) descrivere con precisione il fatto oggetto di segnalazione;
- b) indicare la/e persona/e ritenuta/e responsabile/i della/e violazione/i, nonché eventuali altri soggetti coinvolti e/o che possono riferire sul fatto;
- c) descrivere le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- d) allegare tutti i documenti disponibili a sostegno della segnalazione;
- e) fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e all'accertamento della fondatezza della segnalazione.

3. I SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI

Secondo il D.Lgs. n. 24 del 2023, i soggetti che possono effettuare le segnalazioni, i cosiddetti Segnalanti, sono i seguenti:

- tutti i dipendenti di Medici Senza Frontiere Onlus – Italia con qualsiasi tipologia di contratto ;

- dialogatori F2F;
- vertici dell'Organizzazione;
- i lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione;
- i liberi professionisti ed i consulenti, fornitori, partner esterni;
- i volontari/e, i tirocinanti- stagisti/e, civilisti/e, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività in favore Medici Senza Frontiere Onlus;
- soggetti che hanno cessato il rapporti di lavoro/collaborazione con MSF, quando le informazioni sono state acquisite nello svolgimento dell'attività per MSF;
- soggetti che non hanno iniziato il proprio rapporto di lavoro/collaborazione con MSF, quando le informazioni siano state acquisite durante la selezione o in altre fasi precontrattuali.

4. I CANALI DI SEGNALAZIONE

Le violazioni di cui al par. 2 possono essere segnalate attraverso tre distinti canali, alle condizioni espressamente definite nel D.Lgs. n. 24 del 2023 e ivi richiamate:

1. il canale di segnalazione interno ossia la piattaforma <https://www.medicisenzafrontiere.it/modello-organizzativo/>;
2. il canale di segnalazione esterno all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC);
3. la divulgazione pubblica.

5.1 IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

Le segnalazioni interne possono essere effettuate attraverso la Piattaforma Globaleaks messa a disposizione per le Segnalazioni in forma anonima e non, sia scritte che orali su <https://segnalazioni.msf.it/#/>

in forma orale (due alternative):

- Con la richiesta di un incontro diretto, previa espressa richiesta da parte del segnalante inoltrata mediante uno dei canali indicati in precedenza (posta ordinaria o piattaforma web).

Oppure

- Con la registrazione orale della segnalazione attraverso la piattaforma [https://segnalazioni.msf.it/#/Segnalazione Orale](https://segnalazioni.msf.it/#/Segnalazione%20Orale)

Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel richiamato D.Lgs. n. 24 del 2023, tutti gli strumenti di segnalazione interna sopra indicati tutelano la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, garantendo a colui che intende palesare la propria identità di ricevere adeguata protezione, anche attraverso il ricorso a strumenti di crittografia.

La piattaforma web che gli altri canali di trasmissione delle segnalazioni garantiscono la massima riservatezza del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

I dati personali sono trattati nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy e di cui al D.Lgs. n. 51 del 2018, attraverso il ricorso a misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato, sulla base di una valutazione di impatto, agli obblighi imposti dall'art. 13 del citato D.Lgs. n. 24 del 2023 vedasi <https://www.medicisenzafrontiere.it/wp-content/uploads/2023/12/Whistleblowing-Informativa-Relativa-al-Trattamento-dei-Dati-personali.pdf>

La piattaforma informatica di whistleblowing consente al segnalante di effettuare delle segnalazioni anche in forma anonima, cioè senza che il segnalante debba rivelare la propria identità.

In ogni caso le segnalazioni anonime verranno gestite, purché siano sufficientemente circostanziate e tali da consentire gli accertamenti del caso.

5.2 Modalità operative

Attraverso il canale di segnalazione interno il segnalante può effettuare la propria comunicazione direttamente a MSF, attraverso l'apposito canale informatico disponibile in qualsiasi momento sul sito internet dell'Organizzazione.

Accedendo a tale canale, il segnalante ha la possibilità di selezionare il tipo di Segnalazione che vuole effettuare e a quale Organismo, ossia Whistleblowing oppure Comitato Etico di Comportamento.

Tale canale permette di inviare informazioni in forma anonima o meno, a libera scelta del segnalante, e di poter successivamente prendere visione del riscontro fornito dalla società. In ogni caso la piattaforma assegna alla segnalazione un codice univoco "ricevuta" con il quale il segnalante potrà effettuare un successivo accesso ed interloquire con il gestore della segnalazione fino alla completa gestione della stessa. Il codice Ricevuta rappresenta l'unica alternativa per poter accedere nuovamente alla segnalazione inviata.

Il link diretto alla piattaforma online è

<https://segnalazioni.msf.it/#/>

In caso di smarrimento dello stesso, è necessario effettuare una nuova segnalazione, indicando all'interno del questionario che si tratta di evento già segnalato e avendo cura di specificare quando la prima segnalazione è stata effettuata. In questo modo il segnalante riceverà un nuovo codice ricevuta associato alla nuova segnalazione.

5.3 Questionario guidato

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni. È necessario in particolare che dalla segnalazione risultino chiare:

- le circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di indentificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Tutte queste informazioni vengono richieste attraverso la compilazione di un questionario guidato che si compone di domande a scelta e di domanda a risposta aperta.

Gli spazi contrassegnati da un asterisco (*) sono obbligatori; in assenza di risposta la piattaforma non permette di proseguire. Il questionario si compone di 7 Spazi

Tab 1: Informazioni preliminari – Segnalazione Scritta o Orale (menù a scelta): ha lo scopo di far scegliere al Segnalante se preferisce fare la Segnalazione Scritta oppure Segnalazione Vocale-Orale.

Tab 2: Descrizione del fatto (campo testo libero): ha lo scopo di permettere al segnalante di descrivere dettagliatamente l'accaduto che si vuole segnalare.

Tab 3: Informazioni sul Segnalante (menù a scelta): ha lo scopo di permettere di indicare se si è vittime, o testimoni, o altro del fatto descritti.

Tab 4: Tutela del Segnalante (campo testo libero): in questo spazio il Segnalante può dare indicazioni sensibili circa la possibilità di ritorsioni o conseguenze relative alla segnalazione.

Tab 5: Informazioni dettagliate (campo testo libero): il segnalante ha la possibilità di inserire informazioni in dettaglio in merito alla segnalazione.

Tab 6: Allegati : il Segnalante ha la possibilità di allegare documenti relativi a supportare la segnalazione.

Tab 7: Identità: ha lo scopo di consentire al segnalante di indicare i propri dati personali ed un canale comunicativo alternativo. Le comunicazioni verranno in ogni caso registrate anche attraverso la piattaforma.

Autorizzazione al Trattamento dei Dati: in questa sezione viene richiesto di prendere visione dell'Informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali dei soggetti segnalanti e dei soggetti citati nella segnalazione o altrimenti in essa coinvolti

Nel caso in cui il segnalante indichi la volontà di essere contatto per un colloquio orale, le persone autorizzate dell'Organismo deputato alla gestione delle segnalazioni verbalizzeranno l'incontro e archiveranno il verbale nella piattaforma.

Una volta compilato il questionario in tutti i suoi campi obbligatori, al termine della compilazione e autorizzazione al trattamento dei dati come da Informativa sulla Privacy Whistleblowing si può selezionare il pulsante "INVIA".

Se la segnalazione è stata inviata correttamente, viene immediatamente visualizzato il Codice Ricevuta che dovrà essere utilizzato per effettuare successivi accessi al canale.

5.4 I soggetti che ricevono le segnalazioni interne

Le segnalazioni interne sono ricevute dai membri dell' OdV Organismo di Vigilanza (detti anche i "Riceventi"), i quali sono stati incaricati della gestione delle segnalazioni, per conto di Medici Senza Frontiere Onlus, in quanto soggetti idonei ed adeguatamente formati per la ricezione e la gestione delle segnalazioni.

- I Riceventi gestiscono le segnalazioni nel rispetto dei principi di riservatezza e ne verificano la fondatezza secondo le modalità riportate nel paragrafo che segue.
- I Riceventi esaminano le segnalazioni interne ricevute e adottano tutte le iniziative ritenute necessarie per accertare la fondatezza (o meno) delle stesse.
- I Riceventi esaminano quindi i fatti riferiti e i documenti (eventualmente) ricevuti e, ove lo ritengano necessario e/o opportuno ai fini dell'accertamento della fondatezza della segnalazione, possono nel rispetto delle tempistiche poc'anzi richiamate:


I riceventi possono, altresì:

- richiedere eventuali informazioni aggiuntive al segnalante attraverso la chat messaggi;
- contattare il segnalante e convocarlo per un colloquio personale e riservato al fine di ricevere chiarimenti e/o integrazioni alle informazioni e ai documenti forniti;
- compiere un'audizione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati;
- effettuare ogni altra attività ritenuta opportuna ai fini dell'accertamento della segnalazione.

Nello svolgimento delle attività di accertamento, i Riceventi possono coinvolgere altre funzioni di MSF e/o nominare all'occorrenza consulenti esterni. I componenti del gruppo di lavoro, coinvolti nell'esame della segnalazione, sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui sono sottoposti i Riceventi la segnalazione. Tutti questi soggetti hanno anche l'obbligo di astenersi dall'occuparsi della segnalazione in caso di possibili conflitti d'interesse. I dati personali verranno conservati solo per il periodo strettamente necessario alla gestione della segnalazione e comunque non oltre il tempo necessario per dare seguito alla segnalazione. Nei casi in cui la segnalazione sia considerata meritevole di maggiore attenzione da parte della Società, ed in coerenza con la policy di Data Retention in materia di Protezione

dei Dati Personali, la segnalazione e la relativa documentazione sono conservate per un massimo di 5 anni dalla chiusura della segnalazione. Naturalmente, ove a seguito della segnalazione scaturisca un eventuale giudizio, il termine sarà prolungato fino alla conclusione del giudizio stesso. Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione della segnalazione è effettuato dai Riceventi, in qualità di Titolari del Trattamento, nel 12 rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del menzionato Regolamento UE 2016/679 o art. 3 e 16 del citato D.Lgs. n. 51 del 2018.

5.5 Diagramma del flusso



6. Tutela della riservatezza del segnalante e responsabilità del segnalante

A) Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower

I Riceventi (e gli altri soggetti eventualmente coinvolti nel processo) garantiscono la massima riservatezza del segnalante, proteggendone l'identità. Salvo, infatti, le ipotesi in cui non sia opponibile per legge la riservatezza (ad esempio, indagini penali, tributarie e/o amministrative, ispezioni delle Autorità di controllo), l'identità del segnalante non può essere rivelata a nessuno senza il consenso dell'interessato. Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nel processo di gestione delle segnalazioni – ed in primis i Riceventi – sono tenuti a tutelare la riservatezza del segnalante e a garantire la massima discrezione in ordine alle informazioni ricevute, anche indirettamente, riguardo

ai fatti segnalati. Analogamente sono tenuti a tutelare la riservatezza della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori responsabilità previste dall'ordinamento.

B) Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower

MSF non tollera minacce, ritorsioni e/o discriminazioni nei confronti di colui che, in buona fede, segnala condotte illecite e/o non conformi alle normative europee e/o nazionali, poc'anzi richiamate, e/o illeciti civili, penali, contabili e disciplinari, nonché violazioni del Modello Organizzativo o fatti integranti reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001¹. La tutela prevista per il segnalante viene estesa anche ai suoi parenti e conviventi, ai colleghi che operano nello stesso ambito lavorativo, alle società o altri tipi di enti posseduti o amministrati da segnalante, nonché ai cd. "facilitatori" (ovvero coloro che aiutano il segnalante nell'effettuazione della segnalazione).

Qualora il segnalante ritenga che MSF non abbia rispettato il divieto di ritorsione o di tutela della riservatezza, può darne notizia all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), che successivamente procede a darne informazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di sua competenza. Il segnalante può altresì ricevere misure di sostegno – del tipo di quelle dettagliatamente descritte nell'art. 18 del D.Lgs. n. 24 del 2023 – dagli Enti del Terzo Settore. Dette misure consistono in informazioni, consulenza, assistenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione da ritorsioni.

6.1 Responsabilità del segnalante

È responsabilità del segnalante – anche anonimo – effettuare segnalazioni in buona fede e in linea con lo spirito dichiarato della presente procedura: segnalazioni manifestamente infondate, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o soggetti comunque interessati dalla segnalazione non verranno prese in considerazione e, come anticipato, il segnalante sarà passibile di sanzioni e/o di azioni avanti all'Autorità Giudiziaria o Contabile competente.

7. Diritti della persona segnalata

Durante l'attività di verifica e di accertamento delle condotte illecite e delle violazioni suscettibili di segnalazione, i soggetti oggetto delle segnalazioni potrebbero essere coinvolti in questa attività, ma – in nessun caso – verrà avviato nei loro riguardi un procedimento sanzionatorio segnalazione, in assenza di concreti riscontri riguardo al contenuto di essa. Eventuali iniziative, come anticipato, potrebbero essere assunte a seguito di evidenze riscontrate e accertate a partire dalla segnalazione medesima.

¹ Per misure ritorsive e/o discriminatorie, s'intendono – ad esempio – il licenziamento, la sospensione, le azioni disciplinari ingiustificate, i cambi di mansione o di sede 13 immotivati, le molestie sul luogo di lavoro, le note di merito negative, la coercizione, l'intimidazione e/o ogni altro tipo di mobbing collegato, direttamente e/o indirettamente, alla segnalazione effettuata (così come descritte nell'art. 17 del D.Lgs. n. 24 del 2023), che abbiano effetto sulle condizioni di lavoro del segnalante